

TI_GERICHTE 32.2009.2 vom 15. Dezember 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-12-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2009.2

FR: TI_GERICHTE 32.2009.2 du 15 décembre 2010

IT: TI_GERICHTE 32.2009.2 del 15 dicembre 2010

Regeste

Intervento logopedico quale provvedimento di natura pedagogica-terapeutica. In generale una durata di 45 minuti per ogni seduta di logopedia è da ritenere adeguata; spetta all'assicurato dimostrare la necessità di un tempo maggiore. In casu, giustificata una durata di 60 minuti per seduta

Erwägungen

E. 2

, la stessa sarebbe stata tenuta a fornire al nostro Servizio tutte le informazioni concernenti il caso e l'attività svolta ed ad avvisare tempestivamente se, nel corso del trattamento, l'applicazione dei provvedimenti necessitasse di una modifica. Infatti, dal quadro fornito oggi il caso non risulterebbe più di nostra competenza ma dell'UES" (Ufficio educazione speciale, n.d.r.) (XXIV inc. 32.2009.2-21). Orbene, da un lato va rimarcato che l'USC ha genericamente sostenuto che le motivazioni addotte dall'insorgente, rispettivamente dalla sua logopedista, non sono sufficienti per giustificare una deroga all'usuale durata di ogni singola seduta di logopedia, dall'altro lato va rilevato che quanto asserito dalla logopedista nella sopra citata sua presa di posizione ricalca sostanzialmente quello che la stessa aveva già evidenziato richiesta d'intervento logopedico del 29 settembre 2006 (doc. AI 8-11). In particolare, essa aveva scritto che le competenze social-comunicative e simboliche del bambino si situavano a circa 18-24 mesi, che in ambito pratto-gnostico le capacità corrispondevano ad un'età di sviluppo di 30-36 mesi e che per compensare le difficoltà di coordinazione il bambino si concentrava sull'azione, motivo per cui il significato simbolico e la valenza comunicativa restavano in seconda linea. Inoltre, tali aspetti sono stati ripresi nel rapporto 19 gennaio 2007 della Commissione della logopedia (cfr. consid. 2.6). Quindi già allora l'USC aveva tutti gli elementi per valutare una situazione che esso ora definisce complessa. Del resto, la citata Commissione aveva ipotizzato l'intervento del SOIC. Al riguardo va ricordato quanto riportato dal TF nella citata sentenza "... per quanto concerne la pretesa differenza con bambini di scuola speciale presi a carico dal Servizio ortopedagogico itinerante, va invece considerato che le necessità di questi assicurati non sono comparabili con la situazione ed i bisogni dei bambini che seguono una terapia logopedica, ma frequentano una scuola regolare. Come affermato in una lettera dell'Ufficio dell'educazione speciale agli atti, per i primi i disturbi del linguaggio si inseriscono in effetti in problematiche di sviluppo più complesse ." (cfr. consid. 2.4.3). In queste circostanze, a mente del TCA, vi sono motivi per una deroga alla durata di 45 minuti di ogni singola seduta di logopedia. Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l'assicurato per il periodo 15 settembre 2006 – 31 dicembre 2008 ha diritto ad un intervento logopedico di due sedute alla settimana di 60 minuti ciascuna.

E. 2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Vista la particolarità del caso, questo TCA ritiene giustificato non mettere a carico della parte soccombente tasse e spese di giustizia. La logopedista ha chiesto la rifusione di spese ripetibili avendo fatto capo al suo consulente aziendale ed a giuristi. Essa ha poi sostenuto che questa vertenza, come le altre analoghe pendenti al TCA, le hanno impedito notevolmente la sua attività professionale, con importante perdita di guadagno (cfr. ricorso punto. 19 p. 32). Tale richiesta è stata ribadita nelle osservazioni 25 marzo 2010 (XVIII inc. 32.2009-2-21). Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa; DTF 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid. 7, 105 V 89 consid. 4, 105 Ia 122, 99 Ia 580 consid. 4). L'indennità è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329). Nel caso in esame, pur considerando la logopedista quale persona particolarmente qualificata ai sensi della succitata giurisprudenza, va fatto presente che essa ha agito senza accollare spese all'insorgente. Nelle sue osservazioni 25 marzo 2010 (XVIII inc. 32.2002-27) essa ha infatti ritenuto "non opportuno chiedere alle famiglie di farsi carico delle spese derivanti dalla mia difesa personale" e di essersi "impegnata a farmi carico di ogni spesa derivante dalla contestazione delle decisioni qui impugnate" (cfr. punto n. 14). Per questi motivi, non sono assegnate ripetibili. Da ultimo, va detto che la giurisprudenza citata dalla logopedista per motivare la richiesta d'indennizzo (cfr. osservazioni 25 marzo 2010 p. 6; XVIII inc. 32.2009-2-21) concerne il diritto ad una parte vittoriosa non rappresentata ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81 consid. 7, 110 V 133 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 497 s.). Questa circostanza non è applicabile al caso in esame, visto che la logopedista non è parte in causa. Al riguardo, nella citata sentenza del 18 settembre 2009 il TF aveva fatto presente: "... come già spiegate in diverse sentenze (cfr. sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid. 7.6 e 7.7; sentenza I 224/05 del 29 settembre 2005 consid. 6.2.1 e 6.2.2; sentenza 2C_912/2008 consid. 5.3.1; sentenza 2C_913/2008 consid. 3.2 e 3.3) ella non ha un interesse personale cioè diretto o sufficientemente connesso all'esito del litigio, motivo per cui non le può essere riconosciuta la legittimazione ad agire iure proprio. Di conseguenza, non essendo parte in causa, la sua situazione finanziaria personale non è di rilievo ai fini di un giudizio in merito al beneficio richiesto. Indipendentemente dalle possibilità di esito favorevole del gravame, il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può di conseguenza essere accordato né al ricorrente, per mancanza di prove sull'assenza di mezzi, né alla propria rappresentante, per carenza di legittimazione." (consid. 7.2).